cds.TAR-AN.DECRETI.R.0000050.09-11-2026

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Decreto n. 50/2026

Il Presidente

Visti gli artt. 74-98 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ("*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*") e s.m.i., in tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato;

Vista la legge 27 aprile 1982 n. 186 e, in particolare, l'art. 53-ter (inserito dall'art. 8 comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Visto l'art. 28, comma 3°, del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, come aggiornato dal D.P.C.S. del 17.12.2025 e s.m.i., concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Rilevato che alcuni ricorsi, contenenti il decreto di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, vengono ancora definiti in anni successivi rispetto

a quello del relativo deposito e dell'emanazione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio;

Ritenuto di dover intervenire, con riferimento a tali ricorsi, al fine di concentrare i tempi di definizione del procedimento di liquidazione della parcella del legale, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante la riduzione dei tempi occorrenti per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa all'accertamento della permanenza *medio tempore* dei requisiti reddituali in capo al ricorrente;

DECRETA

1.I signori avvocati, abilitati al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che chiedono la liquidazione della parcella ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con riferimento ai ricorsi definiti in anni successivi rispetto a quello del relativo deposito e dell'emanazione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, sono invitati a depositare anche la documentazione atta a comprovare la permanenza *medio tempore* dei requisiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio in capo al proprio assistito, fino alla data di definizione del giudizio.

2.L'Ufficio del Processo è tenuto a controllare tutte le istanze di liquidazione della parcella che vengono depositate e, in caso di mancato deposito della suddetta documentazione, è tenuto ad inviare all'avvocato istante una "*comunicazione di cortesia*" ad hoc, allegando copia del presente Decreto.

3.In caso di ulteriore inottemperanza, si provvederà all'acquisizione della suddetta documentazione con ordinanza presidenziale oppure, successivamente, con ordinanza collegiale e, soltanto a seguito

dell'esito positivo della suddetta verifica, si procederà all'emanazione del decreto di pagamento.

4. Il presente Decreto è inviato a tutti i magistrati del TAR Marche, al Segretario Generale del Tar Marche, al personale della Segreteria e dell'Ufficio del Processo del Tar Marche, a tutti gli Ordini degli Avvocati della Regione Marche ed al Presidente della Camera Amministrativa.

5. Il presente Decreto va pubblicato nell'area Intranet del TAR Marche e va affisso nella bacheca della sala di aspetto degli avvocati antistante l'aula delle udienze.

CONCETTA
ANASTASI
09.11.2026 11:20:39
GMT+01:00